

**ETIMOS – ETICA MICROCREDITO ORGANIZZAZIONE E SOLIDARIETA’ – SOCIETA’
COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE**

CAPITOLATO

PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE

PREMESSA

Il presente accordo quadro ha per oggetto il **servizio di recupero delle posizioni attive della liquidazione coatta amministrativa ETIMOS s.c.** (di seguito semplicemente ETIMOS), con le modalità di cui al presente Capitolato e per il quale non è possibile prevedere un computo esatto delle prestazioni che si renderanno necessarie:

Il presente Capitolato stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche del servizio.

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento è la fornitura del servizio di recupero stragiudiziale e giudiziale delle posizioni attive di ETIMOS;

Il servizio di recupero comprende:

- Verifiche anagrafiche consistenti nell’integrazione e nella verifica dei dati contrattuali in possesso di ETIMOS (codice fiscale – partita iva – sede – ecc.);
- Recupero crediti stragiudiziale (sollecito, esazione domiciliare, messa in mora, ecc.) ed eventuale giudizio circa le probabilità di riscossione in fase giudiziale;
- l’insindacabile giudizio di ETIMOS, anche sulla base della documentazione fornita dall’aggiudicatario, circa la prosecuzione dell’azione giudiziale anche in base a quanto dichiarato dall’affidatario del servizio nella fase stragiudiziale circa la solvibilità del debitore.

ETIMOS avrà facoltà di affidare le posizioni da recuperare anche per singoli lotti (area geografica, tipologia di credito, importo, ecc.) a suo insindacabile giudizio.

Le distribuzione geografica delle posizioni da recuperare è la seguente:

continente	paese	crediti	partecipazioni	sub totali
Africa	Senegal	966.000	14.940	980.940

Asia	Filippine	112.010	2.010	
Asia	Sri Lanka	6.157.000	329.000	6.600.020
Europa	Italia	157.154	54.112	
Europa	Olanda		646	211.912
Sud America	Argentina	6.456	44.373	
Sud America	Brasile		21.038	
Sud America	Cile		5.132	
Sud America	Ecuador	501.816	2.370.796	
Sud America	Honduras		15	
Sud America	Panama		7.889	
Sud America	Perù	156.175	628.456	
Sud America	Uruguay		11.217	3.753.362

totali **8.056.611 3.489.623 11.546.234**

esso sono costituite da crediti v/partecipate, crediti v/controllate, partecipazioni e finanziamenti.

ART. 2 - IMPORTO CONVENZIONALE DELL'ACCORDO QUADRO ED ELENCO PREZZI.

L'importo convenzionale dell'Accordo Quadro è di € 1.154.623 (euro unmilione centocinquantaquattromilaseicentoventitre/00), IVA esclusa.

Il credito contrattuale dell'affidatario sarà determinato con il metodo "A MISURA", in base ai prezzi dall'affidatario rideterminati in forza del ribasso formulato in sede di gara, per le prestazioni di servizio effettivamente eseguite (dichiarazioni di irrecuperabilità/riscossioni intervenute). L'importo del presente Accordo Quadro, *a puro titolo indicativo*, è stato determinato applicando una percentuale forfettaria del 10% al valore complessivo delle posizioni da recuperare.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data del primo affidamento. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell'affidamento. L'accordo Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora:

a) sia stata esaurita l'attività di recupero delle posizioni attive assegnate all'affidatario del servizio da parte di ETIMOS;

b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell'Accordo.

ETIMOS non è obbligata a garantire all'affidatario nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l'esecuzione temporale dell'Accordo e pertanto l'affidatario, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.

ETIMOS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata ulteriore di 24 mesi.

ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'affidatario prima della sottoscrizione del presente contratto è tenuto a prestare i riscontri documentali relativi al deposito cauzionale definitivo in misura pari al 1% (uno per cento) dell'importo convenzionale. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di ETIMOS.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate ETIMOS s.c. - Via Giusto De Menabuoi 25/A - Padova.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più eventuale proroga tecnica e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di ETIMOS, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ETIMOS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, ETIMOS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 5 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del contratto medesimo, delle leggi e di tutta la normativa vigente. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 6 - PERSONALE

L'affidamento dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso solo se consentito da ETIMOS.

ART. 8 - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE - RECESSO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ETIMOS può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, ETIMOS dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ETIMOS potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione;

b) nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.

c) quando ETIMOS accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la stessa dovrà notificare la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il contratto dovrà intendersi risolto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, ETIMOS assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, è riconosciuta ad ETIMOS la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) fallimento dell'Affidatario;

b) nelle ipotesi previste dalla legge;

c) nelle ipotesi previste nel presente contratto;

e) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 1% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario.

Etimos può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali ETIMOS prende in consegna i servizi affidati e verifica la regolarità dei servizi resi fino a quel momento.

Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il credito dell'affidatario derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato è determinato dall'aggio percentuale sul riscosso e sulle dichiarazioni di irrecuperabilità così come rideterminati in forza del ribasso contrattuale e come indicato alla voce "criteri di valutazione dell'offerta economica" di cui all'art. 13 del bando di gara. La contabilità dei compensi di spettanza

dell'affidatario per l'esecuzione del presente servizio, sarà redatta in contraddittorio con cadenza semestrale.

L'affidatario dovrà entro i primi 10 giorni successivi al semestre di riferimento presentare a ETIMOS il report delle attività svolte. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da ETIMOS in giorni 60 (sessanta) d.f.f.m. in considerazione dei tempi tecnici necessari per verificare le prestazioni eseguite dell'affidatario.

Le spese giudiziali sostenute dall'affidatario saranno rimborsate a piè di lista. Le spese di spedizione delle diffide/messe in mora relative alla fase stragiudiziale sono a carico dell'affidatario che pertanto non riceverà alcun rimborso.

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: **ETIMOS s.c. (P.I. 01355340215) Via Giusto De Menabuoi n. 25/A 35132 - Padova.**

Per la fatturazione si precisa che, avendo, la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018), introdotto l'obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica, si precisa che il Codice Destinatario, univoco per ETIMOS s.c. da indicare nel campo "1.1.4 <Codice Destinatario>" del tracciato XML, nel caso in cui dobbiate emettere fatture elettroniche nei nostri confronti è il seguente: USAL8PV.

ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLI

ETIMOS ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora ETIMOS rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all'Affidatario, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente ETIMOS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Il Commissario avrà facoltà di affidare la vigilanza ed i controlli alla commissione giudicatrice senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per l'aggiudicatario.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario prima della stipula del contratto, dovrà comunicare a ETIMOS:

- il nominativo e le generalità della persona abilitata ad assumere l'incarico di Responsabile del servizio dell'affidatario e dovrà essere reperibile dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì per tutta la durata del servizio;
- nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

ART. 12 – ASSICURAZIONE RC e RCT

E' obbligo dell'affidatario stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 200.000,00.= (duecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente servizio. In tal caso, l'affidatario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto di ETIMOS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'affidatario anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

ART.13 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO di RECUPERO CREDITI

ETIMOS trasmetterà, periodicamente (di norma ogni trimestre) all'affidatario il file riepilogativo (formato Excel) delle posizioni da recuperare.

Il file comprenderà i seguenti dati:

- denominazione del debitore;
- ammontare del debito rilevato dai documenti contabili
- eventuali recapiti;
- documentazione contrattuale posseduta;
- ogni altro dato e/o informazione utile allo scopo di cui ETIMOS è in possesso (es. numero di telefono, codice fiscale, partita iva ecc.).

Per ogni affidamento sarà stipulato un "verbale di consegna", datato e controfirmato da entrambe le parti. L'affidamento potrà avvenire anche mediante invio di Messaggio di posta elettronica certificata la cui ricevuta di consegna certificherà l'affidamento

L'affidatario dovrà gestire ogni rapporto con il debitore, compreso il traffico telefonico in entrata generato dall'attività di sollecito e durante la fase di gestione (sia stragiudiziale che legale) delle pratiche sarà l'unica interfaccia con il debitore.

Fase 1) PRESA IN GESTIONE DEL CREDITO E RECUPERO DELLE INFORMAZIONI MANCANTI

L'affidatario dovrà preliminarmente effettuare una analisi della posizione del debitore e reperire gli eventuali dati non in possesso di ETIMOS, quali numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, codice fiscale/partita iva, indirizzo di residenza. Tutti i dati reperiti dovranno essere trasmessi a ETIMOS

Fase 2) RECUPERO STRAGIUDIZIALE

Il termine per la gestione della fase stragiudiziale è di 150 giorni dalla data di affidamento delle Pratiche

Primo contatto

L'Affidatario non oltre 15 giorni dalla ricezione dei dati dovrà contattare i debitori sollecitando il pagamento di quanto dovuto comunicando:

- informativa relativa all'incarico ricevuto;
- importo del debito da saldare;
- coordinate Bancarie e Postali intestate a ETIMOS s.c. presso cui effettuare il pagamento IBAN bancario IT93C0832762420000000223221;
- indicazione del termine di 20 giorni naturali e consecutivi entro cui effettuare il pagamento, avvertendo che decorso tale termine si procedere alla diffida/messa in mora;

Diffida ad adempiere – messa in mora

Qualora non intervenga il pagamento, l'affidatario a sua cura e spese, dovrà procedere all'invio della diffida – messa in mora con raccomandata a/r o tramite pec per il tramite di un Legale.

La diffida dovrà contenere:

- informativa relativa all'incarico ricevuto;
- nome e cognome del debitore;
- coordinate Bancarie e Postali intestate a ETIMOS presso cui effettuare il pagamento IBAN bancario IT93C0832762420000000223221;
- indicazione del termine di 15 giorni naturali e consecutivi entro cui effettuare il pagamento, avvertendo che in mancanza ETIMOS si riserverà di procedere al recupero giudiziale del credito;

La raccomandata a/r dovrà contenere tutti i riferimenti e le informazioni relative alla natura del debito e potrà essere spedita dopo formale verifica e autorizzazione da parte di ETIMOS.

Tale diffida non dovrà contenere alcun altro onere a carico del debitore, né l'affidatario potrà prevedere costi aggiuntivi di alcun tipo.

L'affidatario dovrà fornire al debitore tutte le informazioni richieste anche interagendo se necessario con ETIMOS. L'affidatario sarà l'unico referente nei confronti del debitore e dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alla gestione delle pratiche.

L'affidatario può concordare un pagamento rateale delle somme dovute con il debitore solo previa autorizzazione di ETIMOS.

Qualora il debitore sia irreperibile, l'affidatario dovrà effettuare tutte le attività di rintraccio necessarie tramite l'accesso a banche dati esterne compiendo attività di bonifica di dati anagrafici incompleti ed errati e valutazione soggettiva ed oggettiva sulla solvibilità del debitore procedendo, una volta bonificati i dati ad una ulteriore messa in mora.

Con cadenza trimestrale l'affidatario dovrà fornire il report (formato Excel) delle riscossioni effettuate suddiviso per data e lotto di affidamento, con indicazione del nome del debitore, codice anagrafico, importo affidato e importo riscosso.

A semplice richiesta di ETIMOS, in qualsiasi momento, l'affidatario dovrà fornire entro 2 giorni lavorativi anche report statistici da cui si evincano le attività svolte e le performance raggiunte.

Di tutte le diffide dovrà essere fornita la lista delle spedizioni timbrata dall'ufficio postale (in caso di pec saranno sufficienti le ricevute di invio). I costi di spedizione sono a carico dell'affidatario.

Attività successive all'invio della diffida ad adempiere/messa in mora

Nel caso di diffida regolarmente recapitata o tornata al mittente per compiuta giacenza, l'affidatario dovrà effettuare qualsiasi ricerca di carattere economico patrimoniale finalizzata a valutare il proseguo dell'azione legale.

In caso di diffida non recapitata l'affidatario effettuerà una bonifica anagrafica e:

- in caso di risultato positivo invierà una ulteriore diffida;
- in caso di risultato negativo l'affidatario effettuerà attività per reperire info commerciali e qualsiasi attività ritenuta utile per inviare una seconda diffida.

Valutazione creditizia delle pratiche affidate

Decorsi infruttuosamente i termini di 90 giorni della fase stragiudiziale l'affidatario dovrà produrre un rendiconto dell'attività svolta e una analisi puntuale delle pratiche dà incassare che dovrà contenere:

- le motivazioni del mancato recupero (es. irreperibilità del debitore);
- probabilità di incasso nella fase giudiziale.

Tutte le pratiche con esito negativo, per cui non si ritiene possa essere proseguita l'attività giudiziale verranno restituite dall'affidatario accompagnate da una relazione d'esito sulle cause dell'insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità. Tali rendicontazioni dovranno essere fornite entro 10 giorni dal termine ultimo indicato per la fase stragiudiziale dal presente Capitolato (90 giorni dall'affidamento delle pratiche).

Alle suddette relazioni dovrà essere allegata copia della raccomandata spedita o l'originale nel caso sia ritornata al mittente, la ricevuta di ritorno e qualsiasi altro documento (visure, certificati, ricevute pec, ecc.) atto a dimostrare che sia stata svolta ogni attività necessaria al recupero del credito e per il rintraccio del debitore; per ogni posizione (debitore) dovrà essere trasmesso singolo fascicolo in formato pdf; tutti i fascicoli dovranno essere ordinati e consegnati in ordine alfabetico presso gli uffici ETIMOS di Piazza Bertati 6/2 – 30030 Martellago (VE) – IT.

In tale fase l'affidatario dovrà fornire a ETIMOS tutte le notizie necessarie per valutare la solvibilità del debitore: chiusura dei locali dell'impresa, irreperibilità del debitore, mancanza di beni mobili e immobili da pignorare, cc. fornendo dimostrazione anche della non convenienza economica a procedere con azioni legali che sarebbero infruttuose.

Fase 3) RECUPERO GIUDIZIALE

Per tutte le posizioni non rimosse nella fase stragiudiziale l'affidatario dovrà, una volta certificata la solvibilità patrimoniale del debitore, definire una strategia giudiziale per ogni pratica. Tale strategia sarà sottoposta alla approvazione di ETIMOS.

Nel caso di risultato positivo delle ricerche economico patrimoniali l'affidatario, previa autorizzazione da parte di ETIMOS sarà tenuto in autonomia a predisporre, notificare e depositare il ricorso per decreto ingiuntivo.

In caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l'affidatario dovrà fornire una proposta di strategia difensiva, dandone tempestiva comunicazione a ETIMOS, la quale fornirà la autorizzazione a procedere e indicazioni circa l'opportunità di proseguire l'azione, riservandosi di revocare la pratica.

L'affidatario è tenuto a costituirsi in giudizio e a seguirlo in tutte le fasi (dalla fase monitoria alla eventuale espropriazione forzata) senza che ciò comporti alcun trattamento economico ulteriore o onere aggiuntivo.

Per le posizioni creditorie estere si farà riferimento alle prassi di rito dei paesi in cui è domiciliato il debitore.

Le sole anticipazioni giudiziali sostenute dall'affidatario, dietro presentazione di giustificativo saranno rimborsati a piè di lista, semestralmente congiuntamente alla liquidazione delle fatture per i servizi svolti.

Fase 4) REPORTISTICA

L'affidatario sarà tenuto a fornire una rendicontazione analitica in Excel con periodicità bimestrale di tutte le attività svolte (entro il 10 del mese successivo). La statistica dovrà essere elaborabile anche in autonomia da ETIMOS, tramite accesso alla piattaforma web e dovrà contenere per ogni posizione:

- solleciti telefonici effettuati e contenuti delle conversazioni;
- copia pdf delle diffide e delle eventuali ricevute di ritorno;
- rateizzazioni;
- pagamenti.

L'affidatario al termine di lavorazione delle pratiche, dovrà fornire per ogni singola posizione affidata, dettagliata relazione di inesigibilità del credito in cui siano specificati i motivi della medesima, compresi quelli derivanti dalla non economicità o onerosità dell'azione.

Tale nota d'esito dovrà essere corredata di tutta la documentazione relativa alla pratica (diffide, accertamenti anagrafici e patrimoniali ecc.).

In caso di mancato recupero della singola posizione creditoria, qualora ETIMOS dovesse ritenere non idonee le attività svolte, avrà facoltà, a suo giudizio, di ritenere in tutto o in parte il compenso pattuito.

Art. 14 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA WEB

L'affidatario si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione di ETIMOS una piattaforma web aggiornata in tempo reale sullo stato delle pratiche e su ogni notizia utile a verificare le azioni intraprese. La piattaforma dovrà permettere anche l'eventuale scarico/annullamento delle pratiche da parte di ETIMOS in tempo reale.

Art. 15 – MODALITA' DI INCASSO DAI DEBITORI

Per il servizio di recupero crediti la provvigione offerta in sede di gara si intende sul solo capitale effettivamente accreditato sul conto della procedura, anche in caso di rateizzazioni concesse al cliente, mentre relativamente alle posizioni definite come irrecuperabili la provvigione verrà calcolata sul valore contabile.

I funzionari incaricati dell'esazione non saranno autorizzati ad incassare somme di denaro sotto alcuna forma, pertanto qualunque appropriazione indebita costituirà un illecito penalmente perseguibile di cui l'affidatario sarà direttamente responsabile.

L'affidatario dovrà garantire e vigilare affinché il suo personale nell'espletamento del servizio non utilizzi modalità deontologicamente scorrette, vessatorie o minacciose nei confronti dei debitori.

L'affidatario potrà concedere rateizzazioni ai clienti da 2 a 12 rate mensili in proporzione agli importi da riscuotere:

- importi fino a 2.000,00 € - 2 rate;
- importi tra 2.000,00 e 10.000,00 € - 4 rate;
- importi tra 10.000,00 e 50.000,00 € - 6 rate;
- importi tra 50.000,00 e 100.000,00 € - 8 rate;
- importi tra 100.000,00 e 500.000,00 € - 10 rate;
- importi oltre 500.000,00 - 12 rate;

Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate da ETIMOS.

Art. 16 – PENALI

L'affidatario in caso di inadempienza e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria. Le penalità e le maggiori spese eseguite da ETIMOS in danno dell'affidatario saranno trattenute dai crediti contrattuali maturati dall'affidatario, e ove mancasse il credito, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

L'affidatario, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all'affidatario per iscritto da ETIMOS. L'affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a ETIMOS nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio di ETIMOS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate, fatti salvo quanto previsto all'art. 8 del presente contratto.

Le penali contrattuali, fermo restando il risarcimento del maggior danno, sono così stabilite:

- 1) mancato avviamento del servizio di recupero crediti entro 15 giorni dalla ricezione dell'affidamento (art. 13 - fase 2) - recupero stragiudiziale) si applica una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - 2) per ritardata consegna (oltre il giorno dieci di ogni mese) o consegna di documentazione incompleta inerente la reportistica bimestrale delle attività svolte (art. 13 - fase 4) Reportistica) si applica una penale pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo;
 - 3) per ogni nota d'esito non prodotta o incompleta (art. 13 - fase 4 Reportistica - relazione di inesigibilità del credito) si applica una penale pari ad € 1.000 per ogni pratica non rendicontata;
- Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo convenzionale contrattuale ETIMOS si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la devoluzione di eventuali controversie tra le parti a collegi arbitrali.

Martellago, 20/03/2024

ETIMOS s.c.

Il Commissario Liquidatore

Dr Nicola Miotello

L'Affidatario

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'Affidatario, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole:

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

ART. 8 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO

ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 12 – ASSICURAZIONE RC e RCT

Art. 16 – PENALI

Art. 17 – CONTROVERSIE

Martellago, 20/03/2024

Per presa visione

L’Affidatario

